



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA

# REGIONE BASILICATA

---

Potenza, 27 febbraio 2021

---

Direzione, Redazione ed Amministrazione - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza

Direttore responsabile - Massimo Calenda

Tel. Direzione 0971-668142; Redazione 0971 668013 - 669185 - 668595

E-mail: [bur@regione.basilicata.it](mailto:bur@regione.basilicata.it) - [bur@cert.regione.basilicata.it](mailto:bur@cert.regione.basilicata.it)

---

Il Bollettino Ufficiale digitale della Regione Basilicata si pubblica in Potenza di norma nei giorni 1 e 16 di ogni mese e si compone di due parti:

a) nella Prima sono pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione, le sentenze della Corte Costituzionale sulle leggi regionali, l'atto di proclamazione dell'esito del referendum di cui all'art. 18, comma 5 della Legge Statutaria regionale, gli accordi di cui all'art. 63, comma 3 della Legge Statutaria regionale, i bilanci e i rendiconti di cui all'art. 74, comma 2 della Legge Statutaria regionale, nonché, - in forma integrale o per estratto, secondo quanto riportato nei singoli atti - i piani e i programmi della Regione, i decreti del Presidente della Giunta Regionale, le deliberazioni della Giunta Regionale, le disposizioni, le determinazioni dirigenziali, nonché i Decreti del Presidente del Consiglio Regionale, le deliberazioni dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e gli altri atti del Consiglio Regionale.

b) nella Parte Seconda, gli annunci, gli avvisi, gli altri atti o provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

---

Dal 4 Aprile 2017 la consultazione del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.) digitale è libera e gratuita per tutti gli utenti.

Sono esenti dal pagamento le inserzioni di avvisi ed atti che si pubblicano nell'interesse esclusivo dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, degli Enti strumentali regionali, delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) e delle Società ed Agenzie che operano per conto dello Stato, fatta eccezione per la pubblicazione relativa a procedimenti concorsuali dei pubblici appalti.

Il costo per la pubblicazione degli atti degli enti locali, enti strumentali regionali e delle AA.SS.LL., relativamente ai procedimenti concorsuali di pubblici appalti, nonché dei soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 2,00 per ogni rigo o frazione di esso per il testo;

di stabilire che l'importo per la inserzione di tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.. richiesta dai soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 50,00 per ogni pagina o frazione di essa.

L'importo per la inserzione delle derivazioni d'acqua è determinato in € 46,00, così come avviene attualmente;

Nel caso di richiesta di pubblicazione di atti soggetti all'imposta di bollo, che la stessa deve essere assolta da parte dei cittadini e delle imprese nei modi di legge direttamente con l'Agenzia delle Entrate utilizzando il servizio @e.bollo (di prossima attivazione).

I citati prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisa la necessità;

Le somme dovute alla Regione Basilicata devono essere versate sul conto corrente postale n. 12119855 intestato a Regione Basilicata - Bollettino Ufficiale - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza.

Le attestazioni dei versamenti relativi all'inserzione nonché all'imposta di bollo se dovuta, devono essere inviate con la specifica della causale contestualmente al testo da pubblicare all'indirizzo di posta certificata: [bur@cert.regione.basilicata.it](mailto:bur@cert.regione.basilicata.it), oppure all'indirizzo mail: [bur@regione.basilicata.it](mailto:bur@regione.basilicata.it). Gli atti dichiarati esenti ai fini dell'imposta di bollo devono indicare nella causale la norma che ne dispone l'esenzione. I testi vanno inoltrati almeno quattro giorni prima delle relative date di pubblicazione.

---

Speciale

Sommario:

## **ORDINANZE DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE**

### **Ordinanza 27 febbraio 2021, n.5**

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.....pag.1

# REGIONE BASILICATA

Ordinanza 27 febbraio 2021, n.5

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

**ORDINANZA NR. 5 del 27 febbraio 2021**

**OGGETTO:** ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da *COVID-19*. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.** -

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA**

**VISTI** gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

**VISTO** l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

**VISTO** lo Statuto della Regione Basilicata;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'articolo 32 in base al quale si dispone che *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”*;

**VISTO** l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* con il quale si è disposto che: (omissis) *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche*

**REGIONE BASILICATA**

*intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";*

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all'articolo 117 (*Interventi d'urgenza*), si prevede che: "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

**VISTA** la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante "Norme per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale", ed in particolare l'articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all'emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;

**VISTA** la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;

**VISTA** dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTO** l'articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante "Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto

**REGIONE BASILICATA**

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come richiamato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

**VISTO** il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

**VISTO** il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;

**VISTO** il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;

**VISTO** il decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, art. 1, comma 2.;

**VISTO** il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto-legge 14 gennaio 201 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;

**REGIONE BASILICATA**

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute in data 27 febbraio 2021 in cui si stabiliscono Misure di contenimento del contagio nella Regione Basilicata e, in particolare *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla Regione Basilicata si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021”*;

**VALUTATI** i rapporti incrementali di contagi nella popolazione studentesca nelle ultime due settimane, 14/18 febbraio e 19/25 febbraio 2021, in cui è stata constatata una variazione più che significativa nelle fasce 6/10 anni ( $0,07 > 0,14\%$  del numero dei contagiati complessivi regionali, pari al 100% di aumento in una settimana) e 11/13 anni ( $0,10 > 0,18\%$ , pari all'80% di aumento) con il totale contagiati in data 25 febbraio pari a 32 in fascia 6/10 anni e 27 in fascia 11/13 anni. Alla data del 26 febbraio 2021 i contagi di cui alle fasce di età considerate sono stati pari al 21% dei contagi totali.

**VISTA** l'evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, secondo i dati Report nr. 41 del Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020), dati relativi alla settimana 15 febbraio 2021-21 febbraio 2021 (aggiornati al 24 febbraio 2021) i casi totali 14732 con incidenza cumulativa di 2662.79 per 100000 totali; i casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 15 febbraio 2021-21 febbraio 2021 sono 642 con incidenza di 116.04 casi per 100000 con un Rt medio 1.37 (CI: 0.82-1.92); Alla data del 26 febbraio 2021 si registrano complessivamente 3645 soggetti diagnosticati positivi al virus SARS-Cov2, di cui 3558 si trovano in isolamento domiciliare, 87 ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione, di cui 7 ricoverati in terapia intensiva;

**VISTO** l'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

emana la seguente

**ORDINANZA****Art. 1**

(Ulteriori disposizioni urgenti di contenimento  
e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio regionale, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021, le Istituzioni scolastiche della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ed educativa in modo che il cento per cento delle attività sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata.

**REGIONE BASILICATA**

2. Per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, lett. s) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020.

**Art. 2****(Disposizioni finali)**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dei relativi allegati.

2. Con la presente ordinanza, le disposizioni dell'ordinanza nr. 4 del 29 gennaio 2021 sono disapplicate.

3. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all'ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.

4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

5. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 1 marzo 2021 e sono efficaci fino al 5 marzo 2021, data ultima di efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello stesso decreto, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

7. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Potenza, 27 febbraio 2021

BARDI

